SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed in particolare il dott. Aldo Gatti, in qualità di rappresentante delle imprese - settore servizi, su designazione della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra);

Vista la nota n. 165-1.2 in data 17 gennaio 2005, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato l'avvenuta designazione, da parte della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), del sig. Bartolomeo Giachino in sostituzione del consigliere Aldo Gatti, deceduto;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 28 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Bartolomeo Giachino è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante delle imprese - settore servizi, designato dalla Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra) in sostituzione del consigliere Aldo Gatti, deceduto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 184

05A03194

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2005.

Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Viste le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001 ed, in particolare, l'articolo 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo;

Visto lo stanziamento, pari a 144.208.000,00 euro, iscritto sul «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio», di cui al capitolo 5517, U.P.B.25.1.2.7 «Diritto allo studio» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2004;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 16 dicembre 2004;

Visti i dati trasmessi dalle Regioni e dalle Province autonome ed elaborati dal Ministero dell'istruzione, università e della ricerca sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni e dalle Province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

2. Per la concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni e dalle Province autonome alla concessione di borse di studio di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2004

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per il 2004 è ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme trasferite alle regioni ed alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2004/2005.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 301

Il riparto del Fondo Integrativo per l'anno 2004

Regioni e province autonome	Riparto teorico ai sensi dell'art. 16, comma 6	Riparto Fondo integrativo anno 2003	Calcolo 80% riparto 2003 (art. 16, comma 8 d.P.C.M. 9.4.2001)	Differenza con riparto teorico	Importo da detrarre		Incid enza %		Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
			80% b	a - c					f - h
ABRUZZO	2.674.461,91	2.873.706,44	2.298.965,15	375.496,76		2.674.461,91	2,37	193.142,59	2.481.319,33
BASILICATA	1.693.458,00	1.325.124,13	1.060.099,31	633.358,69		1.693.458,00	1,50	122.297,07	1.571.160,93
CALABRIA	9.402.271,52	7.742.294,04	6.193.835,23	3.208.436,29		9.402.271,52	8,33	679.007,25	8.723.264,27
CAMPANIA	3.491.653,34	7.439.644,16	5.951.715,33	- 2.460.061,99	2.460.061,99			-	5.951.715,33
EMILIA ROMAGNA	18.949.877,61	10.813.205,04	8.650.564,03	10.299.313,58		18.949.877,61	16,79	1.368.510,19	17.581.367,43
FRIULI VENEZIA GIUL	5.645.962,75	4.124.389,84	3.299.511,87	2.346.450,88		5.645.962,75	5,00	407.736,54	5.238.226,21
LAZIO	6.254.566,35	11.119.632,64	8.895.706,11	- 2.641.139,77	2.641.139,77			-	8.895.706,11
LIGURIA	1.745.502,94	2.587.054,20	2.069.643,36	- 324.140,42	324.140,42			-	2.069.643,36
LOMBARDIA	8.418.074,86	13.190.638,41	10.552.510,73	- 2.134.435,87	2.134.435,87			-	10.552.510,73
MARCHE	5.774.987,38	4.091.658,24	3.273.326,59	2.501.660,79		5.774.987,38	5,12	417.054,36	5.357.933,02
MOLISE	531.033,60	470.649,60	376.519,68	154.513,92		531.033,60	0,47	38.349,85	492.683,75
PIEMONTE	12.195.240,23	7.516.661,18	6.013.328,94	6.181.911,29		12.195.240,23	10,80	880.708,09	11.314.532,14
PUGLIA	7.006.477,76	5.163.301,90	4.130.641,52	2.875.836,25		7.006.477,76	6,21	505.989,35	6.500.488,42
SARDEGNA	7.871.596,69	3.789.261,44	3.031.409,15	4.840.187,54		7.871.596,69	6,97	568.465,95	7.303.130,74
SICILIA	11.414.286,83	15.008.359,36	12.006.687,49	- 592.400,65	592.400,65			-	12.006.687,49
TOSCANA	17.599.336,58	11.470.812,10	9.176.649,68	8.422.686,90		17.599.336,58	15,59	1.270.977,67	16.328.358,90
UMBRIA	8.524.207,94	4.905.230,92	3.924.184,74	4.600.023,20		8.524.207,94	7,55	615.595,82	7.908.612,12
VALLE d'AOSTA	108.711,80	31.942,25	25.553,80	83.158,01		108.711,80	0,10	7.850,88	100.860,92
VENETO	11.150.897,96	8.405.444,07	6.724.355,26	4.426.542,70		11.150.897,96	9,88	805.288,44	10.345.609,52
Provincia BOLZANO	801.929,73	664.461,90	531.569,52	270.360,21		801.929,73	0,71	57.913,25	744.016,48
Provincia TRENTO	2.953.464,20	1.719.528,14	1.375.622,51	1.577.841,69		2.953.464,20	2,62	213.291,40	2.740.172,81
TOTALE	144.208.000,00	124.453.000,00	99.562.400,00	44.645.600,00	8.152.178,69	112.883.915,69	100,00	8.152.178,69	144.208.000,00

05A03195

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Cosenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota dell'8 marzo 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Cosenza ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in corso Mazzini, Palazzo degli uffici - Cosenza, determinato da improvvise ed avverse condizioni meteorologiche che ne hanno impedito l'apertura;

Vista la nota n. 518 del 9 marzo 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria di Cosenza ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per il giorno 8 marzo 2005 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Cosenza è accertato per il giorno 8 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A03163

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2005.

Attuazione dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, in materia di condivisione di informazioni relative alle sperimentazioni sugli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 15, comma 7;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *a)*;

Ritenuto necessario, al fine di evitare inutili duplicazioni di lavori, ed in particolare esperimenti su animali vertebrati, di disciplinare le modalità che stabiliscono, in caso di mancato accordo tra le parti, le procedure per la messa in comune delle informazioni;

Ritenuta l'opportunità di garantire una intermediazione da parte del Ministero della salute e delle attività produttive per quanto concerne la messa in comune di tutte le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) notifica: gli atti, con le informazioni richieste, presentati all'unità di notifica di cui all'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, o all'autorità competente di altro Stato membro dell'Unione europea, dal notificante quale definito alla lettera *b)*;

b) notificante: la persona che presenta la notifica di cui al punto *a)*, che può essere:

1) per le sostanze fabbricate nell'Unione europea, il fabbricante che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o incorporata in un preparato;

2) per le sostanze fabbricate fuori dell'Unione europea la persona stabilita nell'Unione europea che sia responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di una sostanza, in quanto tale o incorporata in un preparato, o la persona stabilita nella comunità che,

allo scopo di presentare una notifica per una determinata sostanza immessa sul mercato comunitario, in quanto tale o incorporata in un preparato, è designata dal fabbricante come suo unico rappresentante;

c) richiedente: colui che intende presentare una nuova notifica per un principio attivo e dimostri che esso è simile ad una sostanza già notificata anche in termini di impurezze in esso contenute;

d) informazioni: i dati di cui è richiesta la messa in comune.

Art. 2.

1. In caso di mancato accordo tra il primo notificante ed i successivi notificanti sulla messa in comune delle informazioni di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parte interessata presenta istanza al Ministero della salute per determinare i contenuti dell'accordo sullo scambio delle informazioni.

2. L'istanza di cui al comma 1 è inviata al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio IV - viale della Civiltà Romana n. 7 - 00144 Roma, ed è corredata dalla documentazione indicante in dettaglio i tentativi che sono stati compiuti per raggiungere l'accordo e le motivazioni che lo hanno impedito.

Art. 3.

1. Il Ministero della salute convoca le parti entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 2, comma 1. All'incontro le parti convocate compaiono attraverso soggetti muniti di potere di manifestarne la volontà.

2. Nel primo incontro è stabilito il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui è possibile pervenire all'accordo; in caso di inutile decorso del termine l'amministrazione procede ai sensi dell'art. 5, per la messa in comune dei dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati.

3. Il Ministero della salute è rappresentato dal direttore dell'ufficio competente in materia di sostanze pericolose; agli incontri partecipano anche un rappresentante dell'unità di notifica di cui all'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed un rappresentante del Ministero delle attività produttive. Possono essere invitati comprovati esperti scientifici ed economici della materia. È redatto processo verbale delle sedute.

4. Se l'accordo viene raggiunto, il verbale che lo comprova tiene luogo all'autorizzazione scritta ad utilizzare i propri dati rilasciata da parte del titolare.

Art. 4.

1. Il Ministero della salute provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento di cui all'art. 3, ai successivi richiedenti, mediante comunicazione personale, nel caso in cui siano oggetto della successiva richiesta dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati di cui si sta trattando nel procedimento suddetto.

2. Nell'ipotesi di cui al primo comma il Ministero della salute può riunire le successive istanze al procedimento in corso.

Art. 5.

1. Limitatamente alla messa in comune dei dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati, se non si raggiunge un accordo al termine della procedura di cui all'art. 3, il Ministero della salute, sulla base della documentazione acquisita ai sensi dell'art. 2 e dei verbali delle riunioni di cui all'art. 3, adotta d'intesa con il Ministero delle attività produttive una decisione vincolante per le parti circa il compenso da corrispondere al titolare.

2. La decisione di cui al comma 1 è adottata, entro sessanta giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 3, comma 2, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione d'informazioni supplementari non superiori, comunque, a quarantacinque giorni. La decisione viene comunicata ed inviata in copia alle parti.

3. La decisione di cui al comma 1, tiene conto:

a) dei costi rendicontati dal primo notificante per gli studi relativi ai dati, oggetto della richiesta di messa in comune delle informazioni;

b) dell'eventuale ripartizione dei costi già avvenuta in caso di accordi con precedenti richiedenti;

c) di eventuali osservazioni dei notificanti successivi;

d) degli anni di residua validità di protezione del dato;

e) della quantità di sostanze che il richiedente si impegna a produrre e/o importare;

f) della quantità di sostanza che il produttore e/o importatore stima di immettere sul mercato nel periodo di validità della protezione del dato.

Art. 6.

1. A seguito dell'adempimento delle prescrizioni contenute nella decisione di cui al comma 2, il primo notificante rilascia al notificante successivo l'autorizzazione scritta ad utilizzare i propri dati. Il notificante successivo, sulla base di quanto previsto all'art. 15 comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, allega la suddetta autorizzazione alla propria istanza di notifica.

2. La successiva verifica da parte del Ministero della salute, anche su segnalazione del titolare, della mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella deci-

sione comporta la messa a disposizione da parte dell'unità di notifica dei dati in proprio possesso relativi alla prima notifica al secondo notificante.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 208

05A03193

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 marzo 2005.

Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in attuazione della delega conferita dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, ha individuato le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei summenzionati tre gruppi;

Visto l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare o ridefinire con decreto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo;

Ritenuto doversi rimodulare la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708, e sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore;

Decreta:

I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue:

A) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:

artisti lirici;
cantanti di musica leggera;
coristi;
vocalisti;
suggeritori del coro;
maestri del coro;
assistenti e aiuti del coro;
attori di prosa;
allievi attori;
mimi;
attori cinematografici o di audiovisivi;
attori di doppiaggio;
attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;
imitatori, contorsionisti;
artisti del circo;
marionettisti e burattinai;
acrobati e stuntman;
ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
generici e figuranti;
presentatori;
disc-jockey;
animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
casting director;
sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
soggettisti;
dialoghisti;
adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;

direttori della fotografia;

light designer;

direttori di produzione;

ispettori di produzione;

segretari di produzione;

responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;

segretari di edizione;

cassieri di produzione;

organizzatori generali;

amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;

direttori di scena;

direttori di doppiaggio;

assistenti di scena e di doppiaggio;

location manager;

compositori;

direttori d'orchestra;
sostituti direttori d'orchestra;

maestri collaboratori;
maestri di banda;

professori d'orchestra;

consulenti assistenti musicali;

concertisti e solisti;

orchestrali anche di musica leggera;

bandisti;

coreografi e assistenti coreografi;

ballerini e tersicorei;

figuranti lirici;

cubisti;

spogliarellisti;

figuranti di sala;

indossatori;

fotomodelli;

amministratori di formazioni artistiche;

organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;

tecnici del montaggio e del suono;

documentaristi audiovisivi;

tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;

tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

sound designer;

tecnici addetti agli effetti speciali;

maestri d'armi;

operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;

aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;

video-assist;

fotografi di scena;

maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);

scenografi;

story board artist;

bozzettista;

creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;

architetti;

arredatori;

costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi;

sarti;

truccatori;

parrucchieri;

lavoratori autonomi esercenti attività musicali;

B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub *A)*:

operatori di cabine di sale cinematografiche;

impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

artieri ippici;

impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;

prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;

impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;

impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;

C) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato

dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A03171

DECRETO 15 marzo 2005.

Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, il potere di adeguare con decreto le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente presso l'Ente;

Valutata la proposta dell'ENPALS, effettuata in base al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale in data 11 novembre 2004;

Ravvisata l'opportunità di provvedere all'ampliamento delle categorie di lavoratori dello spettacolo che devono essere iscritti obbligatoriamente all'ENPALS, sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore;

Decreta:

Le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo sono adeguate secondo la seguente elencazione:

1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro;

2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti;

3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo;

4) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialogisti ed adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;

5) direttori della fotografia e light designer;

6) direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;

7) direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager;

8) compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti;

9) coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli;

10) amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;

11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di

fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi;

12) scenografi, story board artist, bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;

13) arredatori, architetti,

14) costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri;

15) maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);

16) operatori di cabina di sale cinematografiche;

17) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo;

18) artieri ippici

19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

21) impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti;

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche;

24) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;

25) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A03172

DECRETO 18 marzo 2005.

Criteri e modalità di riparto delle risorse alle Regioni e alle Province autonome, finalizzate alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, inseriti in processi di mobilità geografica.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *g)* e l'art. 26, comma 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196 relativi alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 relativo alle modalità e ai criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;

Visto l'accordo quadro del 2 ottobre 2003 tra Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione e il coordinamento tecnico delle regioni — settore lavoro e formazione professionale — relativo al rifinanziamento dei tirocini formativi in mobilità interregionale e dell'Azione di sistema a sostegno della mobilità del lavoro e delle imprese SudNordSud attraverso la formulazione di un unico programma quadro integrato «Programma-Quadro per la integrazione e sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica»;

Visto il decreto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del 23 dicembre 2003 con il quale sono stati impegnati

euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per l'occupazione per la copertura dei costi relativi alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e delle azioni di accompagnamento e supporto alla mobilità geografica;

Visto l'accordo 20 maggio 2004 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM che ha sancito la realizzazione del «Programma-quadro per l'integrazione e lo sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica»;

Visto il decreto 5 novembre 2003 di costituzione del gruppo di lavoro di cui all'accordo quadro del 2 ottobre 2003 su citato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, è stata destinata la somma di euro 3.500.000,00 a Italia Lavoro S.p.a., per la realizzazione di attività di assistenza tecnica, di accompagnamento e di supporto alla mobilità geografica Sud-Nord-Sud, con apposito provvedimento di affidamento del 18 febbraio 2004;

Considerato, altresì, che la somma di euro 6.500.000,00 è finalizzata alla copertura dei costi relativi alla realizzazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *g)* e dell'art. 26, comma, 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Ritenuto di dover provvedere al riparto tra le regioni delle risorse destinate alla realizzazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *g)* e dell'art. 26, comma 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196 secondo i criteri previsti dall'allegato *A* al citato accordo del 20 maggio 2004 ed, in particolare, secondo il duplice criterio che prevede l'attribuzione delle medesime risorse alle regioni del Mezzogiorno in qualità di soggetti titolari delle risorse, in quanto regioni di provenienza dei beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento; e, delle regioni/province autonome del Centro-Nord in qualità di soggetti titolari della funzione di gestione delle risorse stesse, in quanto regioni di destinazione dei beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento;

Ritenuto, altresì, di dover determinare i criteri di trasferimento delle risorse dinanzi indicate alle regioni, nonché i criteri di recupero di eventuali economie determinate dal mancato impiego delle risorse dovuto alla mancata attivazione di tirocini formativi o dall'abbandono anticipato del tirocinio da parte dei partecipanti;

Visto il parere sulla proposta di riparto delle risorse, di cui al decreto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del 23 dicembre 2003, da destinare alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e delle azioni di accompagnamento e supporto alla mobilità geografica, espresso dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto esposto in premessa viene ripartita la somma di euro 6.500.000,00 destinata alla copertura dei costi relativi alla realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra le regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Molise che hanno aderito al citato «Programma-quadro per la integrazione e sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica», secondo le modalità previste al paragrafo 2 del medesimo programma.

2. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma saranno suddivise sulla base dei seguenti criteri, previsti all'allegato *A* dello stesso Programma-quadro:

popolazione regionale residente 50% pari a euro 3.250.000,00;

tasso regionale di disoccupazione 40% pari a euro 2.600.000,00;

quota fissa 10% pari a euro 650.000,00.

Detti criteri, calcolati in base alle rilevazioni ISTAT, relative al secondo semestre 2004, riportate dalle serie storiche regionali sulle forze di lavoro, determinano le quote per Regione riportate nella tabella 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Le risorse di cui al precedente art. 1 dovranno essere utilizzate nelle regioni del Centro-Nord di destinazione dei candidati ai tirocini formativi e di orientamento che hanno aderito al Programma-quadro e presso le quali vengono svolti i tirocini; pertanto, vengono indicativamente ripartite alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e alle province autonome di Bolzano e di Trento, secondo i criteri, previsti dal richiamato allegato *A* del programma-quadro:

unità produttive registrate all'Unioncamere regionale 30% pari a euro 1.950.000,00;

tasso di occupazione regionale 60% pari a euro 3.900.000,00;

quota fissa 10% pari a euro 650.000,00.

Detti criteri sono rispettivamente calcolati in base alle rilevazioni, relative al secondo semestre 2004, di Movimprese Infocamere e delle serie storiche regionali sulle forze di lavoro ISTAT e determinano le somme,

che potranno essere attivate nelle regioni e nella provincia autonoma di Trento, riportate nella tabella 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Il 10% delle risorse di cui al precedente articolo verrà erogato dal Ministero a titolo di anticipo alle regioni e alle province autonome all'emanazione del presente decreto. Le restanti risorse saranno periodicamente trasferite sulla base dell'effettivo avvio e completamento dei tirocini formativi e di orientamento previsti dal Programma-quadro. Ciascuna regione e provincia autonoma, di cui al comma 1, riceverà con cadenza trimestrale le somme occorrenti al finanziamento dei progetti di tirocinio formativo approvati sia dalla regione/provincia autonoma di destinazione che dalla regione di provenienza dei candidati, diminuite delle economie a valere su precedenti trasferimenti dovute ad abbandoni registrati nei tre mesi precedenti.

Art. 3.

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'accordo sancito dalla conferenza unificata in data 20 maggio 2004 le amministrazioni regionali e delle province autonome di cui ai precedenti articoli 1 e 2, comma 1, provvederanno alla attivazione delle procedure per la raccolta delle candidature di tirocinio formativo a decorrere dall'emanazione del presente decreto.

2. Con cadenza trimestrale ciascuna regione/provincia autonoma presso la quale sia previsto l'avvio di tirocini formativi provvede a trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro - un prospetto riassuntivo che riporti l'elenco dei progetti di tirocinio approvati, l'elenco dei soggetti promotori, l'elenco degli enti ospitanti, il numero dei candidati per provenienza e genere, i costi e la durata prevista dei tirocini.

3. Con cadenza trimestrale ciascuna regione/provincia autonoma presso la quale siano stati avviati tirocini formativi provvede ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro - un prospetto riassuntivo riportante l'elenco dei progetti di tirocinio avviati, dei tirocini conclusi o interrotti e la loro durata effettiva, nonché la certificazione dei costi sostenuti evidenziando le eventuali economie determinate da abbandoni anticipati.

4. Ogni sei mesi a decorrere dall'emanazione del presente decreto, il comitato di pilotaggio, previsto al punto *B)* del citato accordo 20 maggio 2004, effettuerà una verifica delle somme utilizzate al fine di riattribuire le risorse eventualmente non utilizzate alle amministrazioni che per carenza di risorse non sono in grado di avviare i progetti di tirocinio programmati.

Art. 4.

1. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto le regioni e province autonome che hanno partecipato alla realizzazione degli interventi previsti dal decreto ministeriale del 22 gennaio 2001 dovranno trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro - la rendicontazione di tutte le spese sostenute e impegnate durante la realizzazione delle attività ai sensi della lettera *a)*, comma 2, art. 5 del citato decreto, accompagnata da una realizzazione finale che illustri l'andamento delle attività realizzate e i risultati ottenuti.

2. Il Ministero provvederà, con apposito provvedimento, a ripartire le eventuali risorse finanziarie risultanti non utilizzate secondo i criteri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 di cui al decreto ministeriale del 22 gennaio 2001 citato al comma 1.

Art. 5.

1. Il termine ultimo per concludere i tirocini previsti dal «Programma-quadro per la integrazione e sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica» è fissato al 31 dicembre 2006. Il comitato di pilotaggio potrà valutare eventuali esigenze di proroga, da parte delle amministrazioni, del termine fissato.

2. Le risorse erogate dal Ministero ma non impegnate al 30 giugno 2006 dovranno essere restituite dalle regioni/province autonome, entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dei tirocini avviati entro il termine sopra indicato, secondo procedure che saranno espressamente indicate dal Ministero.

Art. 6.

1. Le regioni/province autonome di cui all'allegato prospetto che non hanno ancora formalizzato alla data di emanazione di questo decreto l'adesione all'accordo quadro del 2 ottobre 2003 hanno sessanta giorni di tempo per formalizzare la loro adesione. Trascorso tale termine le quote assegnate alle regioni/province autonome che non avranno aderito saranno ripartite tra le restanti amministrazioni secondo gli stessi criteri individuati agli articoli 1 e 2 del presente decreto Inoltre relativamente all'anticipo previsto all'art. 2, comma 2 del presente decreto si precisa che sarà erogato alle regioni/province autonome che alla data di emanazione dello stesso avranno aderito formalmente all'accordo quadro, per le restanti si procederà all'erogazione dell'anticipo al ricevimento dell'atto di adesione da parte del Ministero.

Roma, 18 marzo 2005

Il Ministro: MARONI

TABELLA 1

	Riparto per popolazione residente (50%)	Riparto per tasso di occupazione (30%)	Riparto per tasso di disoccupazione (40%)	Riparto per unità locali attive (60%)	Quota fissa (10%)	TOTALE
CENTRO - NORD						
VALLE D'AOSTA		148.421,76		15.893,14	46.428,57	210.743,47
PIEMONTE		137.944,93		430.476,15	46.428,57	614.849,65
LOMBARDIA		142.746,81		1.003.394,93	46.428,57	1.192.570,31
PROV. AUT. BOLZANO		156.715,92		45.515,76	46.428,57	248.660,25
PROV. AUT. TRENTO		142.092,01		55.082,03	46.428,57	243.602,61
VENETO		139.691,07		480.215,90	46.428,57	666.335,54
FRIULI VG		137.726,66		120.982,34	46.428,57	305.137,57
LIGURIA		130.523,84		205.583,68	46.428,57	382.536,09
EMILIA ROMAGNA		149.949,63		450.897,16	46.428,57	647.275,36
MARCHE		140.564,14		160.523,74	46.428,57	347.516,45
TOSCANA		137.290,13		430.415,37	46.428,57	614.134,07
UMBRIA		136.417,06		77.581,61	46.428,57	260.427,24
LAZIO		128.777,70		317.370,48	46.428,57	492.576,76
ABRUZZO		121.138,35		106.067,71	46.428,57	273.634,63
TOTALE		1.950.000,00		3.900.000,00	650.000,00	6.500.000,00
MEZZOGIORNO						
MOLISE	53.888,80		302.204,41		92.857,14	448.950,35
CAMPANIA	966.798,80		403.807,62		92.857,14	1.463.463,56
PUGLIA	677.988,50		401.202,40		92.857,14	1.172.048,04
BASILICATA	100.199,49		296.993,99		92.857,14	490.050,62
CALABRIA	337.141,82		388.176,35		92.857,14	818.175,32
SICILIA	838.812,89		453.306,61		92.857,14	1.384.976,65
SARDEGNA	275.169,70		354.308,62		92.857,14	722.335,46
TOTALE	3.250.000,00		2.600.000,00		650.000,00	6.500.000,00

05A03140

DECRETO 22 marzo 2005.

Annullamento del decreto 2 marzo 2005 relativo allo scioglimento della società cooperativa «Terra Mare Costruzioni», in Capoterra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto il decreto direttoriale n. 86 del 2 marzo 2005 con il quale sono state sciolte numero sei società cooperative ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di cui una risulta in fallimento;

Vista la visura camerale del 21 marzo 2005 dalla quale risulta che la società cooperativa «Terra Mare Costruzioni», con sede in Capoterra è stata dichiarata fallita dal tribunale di Cagliari con provvedimento n. 57/2004 del 30 giugno 2004;

Considerata, pertanto, la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio successivo alla dichiarazione di fallimento;

Decreta

l'annullamento dello scioglimento della società cooperativa «Terra Mare Costruzioni», con sede in Capoterra, costituita il 7 dicembre 2000 a rogito del notaio Maurizio Anni, repertorio n. 83379, iscritta al n. 1909/2001 del registro società, codice fiscale n. 02631710924.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 22 marzo 2005

Il direttore provinciale: CAPPAI

05A03155

DECRETO 22 marzo 2005.

Ricostituzione della Commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto il proprio decreto del 18 novembre 2004 con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia;

Ritenuto necessario considerare l'avvicendamento nelle funzioni di responsabilità della sede provinciale I.N.P.S. e l'eventualità di assenze e impedimento dei funzionari incaricati della direzione provinciale del lavoro;

Al fine di assicurare la continuità dei lavori della commissione;

A parziale modifica del proprio decreto di costituzione del 18 novembre 2004;

Decreta:

L'I.N.P.S. è rappresentato dal dirigente provinciale *pro-tempore* e, come componente supplente, da funzionario appositamente delegato.

I funzionari della direzione provinciale del lavoro Riccardo Germoglio e Laura Cesarin potranno essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dai seguenti: Daniela Sgro' - Marina Pettenello - Ornella Agostini - Maddalena Scarpa.

Venezia, 22 marzo 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A03156

DECRETO 22 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Focolare a r.l.», in Finale Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile (Scioglimento per atto dell'autorità);

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

In applicazione del decreto del Direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive del 6 marzo 1996 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle società cooperative senza nomina del liquidatore;

Visto gli accertamenti ispettivi eseguiti sull'attività della società cooperativa da parte del revisore della Confederazione generale cooperative italiane (AGCI) da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Il Focolare a r.l.», con sede in Finale Emilia (Modena) via G. La Varenne n. 4, B.U.S.C. n. 225/65517, costituita l'8 marzo 1959. Notaio dott. Enrico Perroni di Finale Emilia (Modena), è sciolta per atto di autorità, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modena, 22 marzo 2005

Il direttore provinciale: MASSI

05A03157

DECRETO 22 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Sole a r.l.», in Carpi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile (Scioglimento per atto dell'autorità);

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

In applicazione del decreto del Direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive del 6 marzo 1996 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle società cooperative senza nomina del liquidatore;

Visto gli accertamenti ispettivi eseguiti sull'attività della società cooperativa da parte del revisore della Confederazione generale cooperative italiane (AGCI) da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Il Sole a r.l.», con sede in Carpi (Modena) via Usodimare n. 55, B.U.S.C. n. 525/72006, costituita il 6 gennaio 1963, notaio dott. Ludovico Bassi (Modena), è sciolta per atto di autorità, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modena, 22 marzo 2005

Il direttore provinciale: MASSI

05A03158

DECRETO 22 marzo 2005.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Imperia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, sostitutiva del titolo IV del libro secondo del vigente codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 5 del 27 ottobre 1976 costitutivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 19 marzo 2005 con la quale l'Unione degli industriali della provincia di Imperia designa il dott. Paolo Della Pietra quale membro effettivo e il dott. Bruno Cattaneo quale membro supplente del consesso di cui sopra per decadenza nella nomina dei membri precedenti;

Decreta:

Il dott. Paolo Della Pietra, nato ad Imperia il 22 luglio 1977 e residente c/o Unione industriali della provincia di Imperia, viale Matteotti, 32 - Imperia, è nominato componente effettivo della commissione provinciale in preambolo ed il dott. Bruno Cattaneo, nato a Savona il 21 aprile 1942 e residente c/o Unione industriali della provincia di Impera, quale membro supplente, in seguito a designazione dell'organizzazione di appartenenza.

Imperia, 22 marzo 2005

Il dirigente reggente: PIRRI

05A03165

DECRETO 23 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa GOGEL» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; in particolare dall'esame del verbale ispettivo si evince che la cooperativa non svolge alcuna attività dal 1994 e che l'ultimo bilancio presentato risale al 31 dicembre 1999, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa GOGEL a r.l.» con sede in Brindisi, posizione n. 1972/238568 costituita per rogito notaio dott. Nicola Salomone in data 22 dicembre 1988, repertorio n. 1241, registro imprese n. 5507, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 23 marzo 2005

Il direttore provinciale: MARZO

05A03159

DECRETO 23 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Gest-Port P.S.C.» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimenti per atto dell'Autorità aministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; in particolare dall'esame del verbale ispettivo si evince che la cooperativa ha cessato l'attività sociale dal 2001 e che l'ultimo bilancio presentato risale al 31 dicembre 2000, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Gest-Port P.S.C.» a r.l., con sede in Brindisi, posizione n. 2613/299523, costituita per rogito notaio dott. Michele Errico in data 19 ottobre 1998 repertorio n. 55736, registro imprese n. 736, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 23 marzo 2005

Il direttore provinciale: MARZO

05A03160

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2005.

Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/70/CE del 28 aprile 2004 e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che modificano la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000 e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva n. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Vista la direttiva della Commissione n. 2004/70/CE del 28 aprile 2004 che modifica la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva della Commissione n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004 che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione sopramenzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) Il testo di cui all'allegato I, parte B, lettera *b)*, punto 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Beet necrotic yellow vein virus	DK, F (Bretagna), FI, IRL, LT, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)».

2) Nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera *c),* il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. *Ceratocystis virescens* (Davidson) Moreau	Vegetali di *Acer saccharum* Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA e del Canada, legname di *Acer saccharum* Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada.».

3) Nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera *c),* punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Vegetali di *Castanea* Mill. e *Quercus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi».

4) Il testo di cui all'allegato II, parte B, lettera *b),* punto 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

5) Nell'allegato II, parte B, lettera *c),* il punto seguente è aggiunto prima del punto 1:

«01 *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr.	Legno, escluso il legno privo di corteccia, e corteccia separata dal tronco di *Castanea* Mill.	CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK (tranne l'Isola di Man)».

6) La parte B dell'allegato III è modificata come segue:

a) il testo di cui al punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di

Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»

b) il testo di cui al punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: *Cotoneaster* Ehrh. e *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi terzi non riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2 o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2

E, E (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

7) Nell'allegato III, parte A, il punto 4 è soppresso.

8) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, i punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere *(Coniferales),* escluso quello di *Thuja* L., ad eccezione del legname in forma di:
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, o di
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, o di
- legname di *Libocedrus decurrens* Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 ºC per un periodo di 7-8 giorni, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 ºC. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*,

oppure

b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo I, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere *(Coniferales),* escluso quello di *Thuja* L., in forma di:
– piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:
a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 ºC, da indicare sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii),*
oppure
b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).

1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di *Thuja* L., ad eccezione del legname in forma di:
– piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami;
– materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
– legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,
originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:
a) è privo di corteccia
oppure
b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,
oppure
c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 ºC. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii),*
oppure
d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),
oppure
e) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 3, paragrafo I, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di *Thuja* L. in forma di:
– piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:
a) è ottenuto da legname rotondo scortecciato
oppure
b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 ºC, da indicare sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*.

1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

originario di Russia, Kazakistan e Turchia.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è originario di zone notoriamente indenni da:
- *Monochamus* spp. (specie non europee)
- *Pissodes* spp. (specie non europee)
- *Scolytidae* spp. (specie non europee).

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, nella casella "Luogo di origine",

oppure

b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 ºC. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*,

oppure

e) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

f) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere *(Coniferales),* ad eccezione del legname in forma di:

– piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere
– materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
– legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi terzi diversi da:
– Russia, Kazakistan e Turchia,
– Paesi europei,
– Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e nel tempo d'esposizione (ore),

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

oppure

e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata dal relativo marchio "HT" apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*.

1.7. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere *(Coniferales)* originario di:

– Russia, Kazakistan e Turchia,
– Paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è originario di zone notoriamente indenni da:

– *Monochamus* spp. (specie non europee)
– *Pissodes* spp. (specie non europee)
– *Scolytidae* spp. (specie non europee)

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, nella casella «Luogo d'origine,

oppure

b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 ºC, da indicare sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*.».

9) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto un nuovo punto 2:

«2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno deve:

essere ottenuto da legname rotondo scortecciato,

essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

essere contrassegnato con:

a) il codice ISO a due lettere del Paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere "DB" sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato, e

b) il logo specificato nell'allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1º marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre 2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005.».

10) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Legname di *Acer saccharum* Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname: – destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura; – in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, – originario degli USA e del Canada.	Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

11) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Legname di *Acer saccharum* Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli USA e del Canada.	Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da *Ceratocystis virescens* (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.».

12) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Legname di *Quercus* L., ad eccezione del legname in forma di: – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, – fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA.	Constatazione ufficiale che il legname: *a)* è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure *b)* è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure *c)* è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure *d)* nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

13) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 4 è soppresso.

14) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«Legname di *Platanus* L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia.	Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

15) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«Legname di *Populus* L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano.	Constatazione ufficiale che il legname: – è scortecciato oppure – stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

16) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da: – *Acer saccharum* Marsh, originario degli USA e del Canada, – *Platanus* L., originario degli USA o dell'Armenia, – *Populus* L., originario del continente americano.	Constatazione ufficiale che il legno *a)* è stato prodotto da legname rotondo scortecciato, oppure *b)* è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure *c)* è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure *d)* è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 ºC, da indicare sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*.
7.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da *Quercus* L. originario degli USA.	Constatazione ufficiale che il legname: *a)* è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure *b)* è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure *c)* è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 ºC, da indicare sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*.».

17) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il nuovo punto 7.3:

«7.3. Corteccia separata dal tronco di conifere (*Coniferales*), originaria di Paesi non europei.	Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: *a)* è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure *b)* è stata sottoposta ad un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 ºC per almeno 30 minuti, da indicare sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*.».

18) Nell'allegato IV, parte A, sezione 1, è aggiunto un nuovo punto 8:

«8. Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di Paesi terzi, esclusa la Svizzera.	Il legname: *a)* è ottenuto da legno rotondo scortecciato ed – è soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e – è contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del Paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere "DB" sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato oppure temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007, *b)* è ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi.».

19) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 11.1 è sostituito dal seguente:

«11.01. Vegetali di *Quercus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt.
11.1. Vegetali di *Castanea* Mill. e *Quercus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei.	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Cronartium* spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall' inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione.».

20) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:
«12. Vegetali di *Platanus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell'Armenia.».

21) Nell'allegato IV, parte A, sezione II, i punti 1 e 3 sono soppressi.

22) Nell'allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 6.3:

«6.3. Legname di *Castanea* Mill.	*a)* Il legname è scortecciato oppure *b)* constatazione ufficiale che il legname: *i)* è originario di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr. oppure *ii)* è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.	CZ, DK, EL (Creta, Lesbo), IRL, S, UK (esclusa l'Isola di Man)».

23) Nell'allegato IV, parte B, punto 14.1, i termini «Fermi restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all'allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.

24) Nell'allegato IV, parte B, ai punti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 i termini «allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.

25) Nell'allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 14.9:

«14.9. Corteccia separata dal tronco di *Castanea* Mill.	Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: *a)* è originaria di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr. oppure *b)* è stata sottoposta ad adeguata fumigazione o ad altri trattamenti idonei contro *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr. Secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, del principio attivo, della temperatura minima delle cortecce, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).	CZ, DK, EL (Creta, Lesbo), IRL, S, UK (esclusa l'isola di Man)».

26) La parte B dell'allegato IV è modificata come segue:

a) al punto 20.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

b) al punto 20.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

c) il testo di cui al punto 21 è sostituito dal seguente:

«21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) *Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus* L. e *Sorbus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18 e all'allegato III, parte B, punto 1, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di Paesi terzi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2,

oppure

b) che i vegetali sono originari di zone di Paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2,

oppure

c) che i vegetali sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais,

oppure

d) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra,

oppure

e) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1º aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo:

aa) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale "zona tampone" saranno tenute a disposizione della Commissione e degloi altri Stati membri. Una volta delimitata la "zona tampone", saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1º maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e

bb) ufficialmente approvato, come la "zona tampone", prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e

E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz, Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»

	cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da *Erwinia amylovora* (Burr) Winsl *et al.* all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno: — due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre e — una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e *dd)* in cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno. Nel periodo compreso tra il 1º aprile 2004 e il 1º aprile 2005, le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in "zone tampone" ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1º aprile 2004.	

d) il testo di cui al punto 21.3 è sostituito dal seguente:

«21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari	Prova documentata che gli alveari: *a)* sono originari di Paesi terzi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2, oppure *b)* sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais, oppure *c)* sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure *d)* sono stati sottoposti ad un adeguata misura di quarantena prima del trasporto.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»

e) al punto 22, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

f) al punto 23, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
g) al punto 25, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
h) al punto 26, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
i) al punto 27.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
j) al punto 27.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
k) al punto 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
l) il testo di cui al punto 31 è sostituito dal seguente:

«31. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi originari di E, F (eccetto la Corsica) e CY	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1: *a)* i frutti sono privi di foglie e peduncoli, oppure *b)* nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; la constatazione recherà un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.	EL, F (Corsica), I, M, P»

27) Nell'allegato V, parte A, la sezione I è modificata come segue:
a) il punto 1.7 è sostituito dal seguente:
«1.7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus L.*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e
b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1):

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (*Quercus* spp.) o faggio (*Fagus* spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri a enti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (*Quercus* spp.) o faggio (*Fagus* spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»

b) il punto 1.8 è soppresso.

28) Nell'allegato V, parte A, la sezione II è modificata come segue:

a) il punto 1.10 è sostituito dal seguente:

«1.10. Legname a norma dell'art. 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da:

— conifere *(Coniferales),* ad eccezione del legname scortecciato,

— *Castanea* Mill., ad eccezione del legname scortecciato,

e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (*Quercus* spp.) o faggio (*Fagus* spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (*Quercus* spp.) o faggio (*Fagus* spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»

b) il punto 1.11 è sostituito dal seguente:

«1.11. corteccia, separata dal tronco, di *Castanea* Mill. e conifere *(Coniferales)».*

29) Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— *Acer saccharum* Marsh., originarie degli USA e del Canada».

30) Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— conifere (*Coniferales*), originaria di Paesi non europei».

31) Nell'allegato V, parte B, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Legname a norma dell'art. 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:

— *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte *b)* del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;

— *Platanus,* compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia;

— *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano;

— *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada;

— Conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;

e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 10	Segnatura
ex 4401 30 90	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 91	Legno di quercia (*Quercus* spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (*Quercus* spp.) o faggio (*Fagus* spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (*Quercus* spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (*Quercus* spp.) o faggio (*Fagus* spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno»

32) Nell'allegato V, parte B, sezione II, è aggiunto un nuovo punto 9:

«9. Corteccia separata dal tronco di conifere (*Coniferales*), originaria di Paesi terzi europei».

2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 99

05A03182

DECRETO 9 marzo 2005.

Concessione di contributi finanziari a fondo perduto, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, per iniziative a favore del pescaturismo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione dei settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3 concernente le attività connesse a quella di pesca e all'art. 10 per la parte riguardante le disposizioni finanziarie applicabili;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, e successive modificazioni, recante modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, con particolare riferimento all'art. 12, comma 3, lettera *c)*, punto ii), così come esplicitato dalla nota della Commissione n. 040121 del 22 marzo 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) con particolare riferimento all'art. 12 che richiama la suindicata disposizione del regolamento (CE) n. 2792/1999 per la definizione di talune misure ritenute compatibili con il mercato comune e pertanto non soggette all'obbligo di notificazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2002) 535 del 9 ottobre 2002 relativa ad un Piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Considerato che ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1595/2004 è possibile intervenire con misure a favore di pescatori proprietari o armatori di unità abilitate all'esercizio della pesca professionale, che esercitano da almeno cinque anni la professione di pescatore, ai fini della diversificazione della loro attività;

Considerato altresì che per effetto dell'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», è possibile intervenire con l'adozione di un Programma per il pescaturismo;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e delle pertinenti disposizioni di cui all'art. 10 del medesimo decreto legislativo, per iniziative a favore del pescaturismo è disposta una dotazione di spesa di 3.271 migliaia di euro.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà predisposto il programma recante le modalità attuative delle iniziative di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 1º aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 299

05A03196

DECRETO 9 marzo 2005.

Concessione di contributi finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici nazionali, che esercitano l'attività di pesca in acque marittime.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che all'art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui all'art. 2 e all'art. 3 del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, all'art. 6, sostituisce l'art. 2 del citato decreto n. 226/2001 e definisce la figura dell'imprenditore ittico;

Visto il regolamento CE 1860/04 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 del Trattato stesso;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, recante la delegati attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Considerato che i criteri per poter accordare aiuti *de minimis* sono specificati negli articoli 2 e 3 del regolamento CE 1860/04;

Considerato che le avverse condizioni meteomarine registrate nell'ultimo trimestre hanno avuto gravi ripercussioni negative sui redditi delle imprese di pesca;

Considerato che le imprese di pesca hanno subito un insostenibile aggravamento degli oneri derivanti dall'aumento del costo dei mezzi di produzione;

Ritenuto opportuno provvedere ad un parziale ristoro di tali maggiori oneri, nel quadro degli aiuti *de minimis* consentiti dall'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici nazionali che esercitano l'attività di pesca in acque marittime è disposta una dotazione di spesa di 8.843 migliaia di euro, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, quale parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti a seguito dell'aumento del prezzo dei mezzi di produzione.

Art. 2.

Per accedere ai finanziamenti di cui al precedente art. 1, gli imprenditori ittici devono essere in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese di pesca, nonché essere armatore di unità da pesca non in disarmo, munite di numero UE ed iscritte nei Registri delle navi minori e galleggianti.

Art. 3.

Con successivo decreto verranno stabilite le modalità di attuazione e di pagamento degli interventi finanziari di cui all'art. 1, che non devono comunque superare i limiti massimi stabiliti dall'Unione europea per singolo beneficiario.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 1º aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registroi n. 1, foglio n. 298

05A03197

DECRETO 16 marzo 2005.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalità di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-*bis*, di detto regolamento e l'uso delle superfici ritiriate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime e che ha abrogato il registro (CE) n. 2237/2003 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del

sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2419/2001;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documento amministrativo;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, che istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/03 demanda agli Stati membri la facoltà di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario;

Considerato che per far fronte alle condizioni di mercato particolarmente difficili nel settore è opportuno avvalersi della facoltà di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario, anche al fine di garantire la continuità con le precedenti misure di sostegno a favore di queste colture;

Considerata la necessità di stabilire disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria, allo scopo di assicurare l'erogazione degli aiuti ai produttori che coltivano le specie di frutta a guscio oggetto del nuovo regime di aiuti per l'anno 2005 e successivi;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria richiamata in premessa, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) definizioni e condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario;

b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario;

c) condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario delle superfici inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione ex regolamento (CEE) 1035/72;

d) domande di aiuto;

e) gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo;

f) modalità di gestione e controllo del regime;

g) versamento degli aiuti;

h) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilità.

Art. 2.

Definizioni e condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;

d) «AGEA»: Organismo di coordinamento degli Organismi pagatori riconosciuti;

e) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della persona fisica che fa domanda;

f) «agricoltore»: ai sensi dell'art. 2, lettera *a)* del regolamento (CE) 1782/03, qualsiasi persona fisica o giuridica, o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, che esercita l'attività agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio previste all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento (CE) 1782/03;

g) «frutteto»: ogni superficie unica e omogenea, di estensione minima pari ad almeno 0,1 ha, coltivata con una o più specie di frutta a guscio indicate nell'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) 1782/2003 (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, carrube), che presenta un numero di piante produttive ad ettaro, indicato al paragrafo 3, dell'art. 15, del regolamento, pari almeno a:

50 per le mandorle;

125 per le nocciole;

50 per le noci;

50 per le pistacchi;

30 per le carrube;

fermo restando che alberi isolati o semplici filari di alberi piantati lungo le strade o accanto ad altre colture, non possono costituire un frutteto ai fini del presente regime di aiuti;

g) «frutteto specializzato» quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio;

h) «frutteto consociato» quando sono presenti alberi di due o più specie di frutta a guscio. In tale contesto si applicano le condizioni di ammissibilità previste per la specie con il numero di alberi più elevato, definita «specie predominante».

2. Ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento, nel frutteto consociato è consentita la presenza di piante di specie diversa dalla frutta a guscio; se la specie diversa è rappresentata dal castagno, affinché l'appezzamento di terreno interessato possa beneficiare dell'aiuto, la specie di frutta a guscio deve rispettare il numero minimo di piante sopraindicato.

Art. 3.

Importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario

1. L'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita (SNG) assegnata all'Italia è determinato, anche ai fini della comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento, in 241,50 euro per ettaro sulla base di una superficie previsionale oggetto di domanda di aiuto pari al 50% della medesima SNG.

Art. 4.

Condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario delle superfici inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazioni

1. Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'art. 14-*quinquies* ex regolamento (CEE) n. 1035/72, possono, ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1782/03, beneficiare del presente regime di aiuto a partire dal 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento.

2. La scadenza del piano di miglioramento, coincide con la fine del decimo anno successivo alla data di approvazione del piano di miglioramento da parte del Ministero, ovvero successivo alla data dell'effettivo avvio autorizzata dal Ministero.

3. Le organizzazioni di produttori che stanno attuando il piano di miglioramento e che intendono avvalersi della facoltà di interrompere tale piano, possono presentare la relativa domanda alla Regione, qualora dimostrino la presenza, in particolare, delle seguenti condizioni minime:

a) le annualità realizzate hanno consentito di soddisfare i principali obiettivi prefissati dal piano di miglioramento nel periodo decennale per il quale era stato approvato;

b) non sono in corso azioni parzialmente finanziate che avrebbero dovuto concludersi nelle annualità interessate dalla chiusura anticipata.

La Regione, che può stabilire ulteriori condizioni e requisiti di accesso alla misura, in questione, valuta la domanda di interruzione anticipata e adotta una specifica determinazione in merito, dandone tempestiva comunicazione all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

4. In ogni caso la data dell'interruzione deve coincidere con la scadenza di una annualità.

Art. 5.

Domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, redatta secondo modalità e criteri definiti dall'Organismo pagatore, sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA - Organismo di coordinamento è presentata, ai sensi dell'art. 11, del regolamento (CE) n. 796/2004, entro la data del 15 maggio di ogni anno, dagli agricoltori all'Organismo pagatore medesimo.

2. L'Organismo pagatore definirà, sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA - Organismo di coordinamento, gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto ai sensi dell'art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 6.

Gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo

1. Ai sensi dell'art. 3, del regolamento e per consentire le prescritte comunicazioni alla Commissione CE, l'AGEA - Organismo di coordinamento trasmette al Ministero e alle Regioni:

entro il 10 settembre i dati disponibili relativi alle superfici per le quali è stata presentata domanda di aiuto nell'anno in questione;

entro il 20 ottobre i dati definitivi relativi alle superfici oggetto di domanda nell'anno in questione, ottenuti tenendo conto dei controlli già effettuati;

entro il 20 luglio dell'anno successivo i dati definitivi relativi alle superfici per le quali l'aiuto è stato effettivamente versato, a titolo dell'anno considerato, previa eventuale detrazione delle riduzioni delle superfici di cui al titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 796/2004.

2. Il Ministero, sulla base dei dati di cui al precedente comma, verifica, entro il 10 novembre di ogni anno, il rispetto del massimale comunitario stabilito all'art. 84, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e determina il livello dell'aiuto definitivo.

Art. 7.

Controlli

1. L'attività di controllo delle superfici dichiarate, nonché il rispetto dei requisiti e dei termini, di cui all'art. 15, del regolamento, viene svolta dall'Organismo pagatore conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1663/95 e n. 796/2004.

Art. 8.

Identificazione delle parcelle

1. L'Organismo pagatore utilizza ai fini del controllo, un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento (CE) 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 9.

Risultanze dei controlli

1. In caso di inosservanza e di non soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità, di dichiarazione non veritiera o in presenza di condizioni create artificiosamente per accedere al regime di aiuto, si applicano gli articoli 24 e 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 10.

Uniformità delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari

1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.

2. L'Organismo pagatore, provvede al versamento degli aiuti, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1782/2003, nel periodo che va dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 11.

Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilità

1. In applicazione dell'art. 87 del regolamento (CE) 1782/2003 e dell'art. 16 del regolamento è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ha, utilizzando i fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183/1987.

2. Il decreto ministeriale 18 febbraio 2004 è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 300

05A03192

DECRETO 31 marzo 2005.

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 31 marzo 2004 e 15 luglio 2004 «Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini» pubblicati rispettivamente nelle *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - numeri 88 e 174 del 15 aprile 2004 e del 27 luglio 2004;

Considerato che il Ministero cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini;

Viste le comunicazioni inviate da alcune regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extravergini e vergini è integrato, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, con i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

Regione ABRUZZO

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ABBONIZIO BERARDINO	LANCIANO (CH)	31/08/62
2	CAMILLOTTI GABRIELE	WINTHERTHUR (CHZ)	03/12/68
3	CANALA GIANLUCA	ASCOLI PICENO	01/08/84
4	CAROTA ROSANNA	CASTELLALTO (TE)	18/02/57
5	CASSANO M. LUCIA	LESSANO (LE)	10/05/59
6	CENTURIONE M. LAURA	TORREVECCHIA TEATINA (CH)	26/09/66
7	CIMINI EUGENIO ANNIBALE	ATESSA (CH)	15/04/52
8	CINQUINA ROBERTO	VASTO (CH)	08/09/57
9	CIRCOLO RITA	PESCARA	22/05/48
10	CORE LUCIANO	MOSCIANO S.ANGELO (TE)	12/12/57
11	CORE MICHELE	GIULIANOVA (TE)	27/01/56
12	CORE PAOLO	MOSCIANO S.ANGELO (TE)	24/11/64
13	CORI BIAGIO	TERAMO	29/12/68
14	D'ADDARIO MASSIMILIANO	PESCARA	06/02/84
15	D'AMBROSIO WALTER	MARTINSICURO (TE)	09/03/68
16	D'EUGENIO RAFFAELE	MORRO D'ORO (TE)	04/04/59
17	DI CIANO AGNESE	MODENA	21/05/75
18	DI FEDERICO CARLO	CHIETI	22/01/82
19	DI FELICE RICCARDO	CONTROGUERRA (TE)	14/07/54
20	DI GIOSIA ASSUNTA	GIULIANOVA (TE)	29/10/61
21	DI MICHELE MASSIMO	CASTILENTI (TE)	24/02/50
22	DI PIETRO SERGIO	TORANO NUOVO (TE)	30/04/56
23	D'ONOFRIO TIZIANA	TERAMO	29/08/58
24	FORCUCCI ARMANDO	MANOPPELLO (PE)	11/05/43
25	GIORDANO LUIGI	LECCE	06/07/79
26	IASCI DANILO	LANCIANO (CH)	23/01/74
27	IMBASTARO DOMENICO	BOX HILL (AUSTRALIA)	18/07/66
28	LA PIETRA VITTORIO	LANCIANO (CH)	19/05/78
29	LUCIANI ROBERTO	MOZZAGROGNA (CH)	07/02/60
30	MARSILI DOMENICO	TORRE DE PASSERI (PE)	16/03/67
31	MASCAMBRUNI GIUSEPPE	TERAMO	08/01/59
32	MAURIZI GIULIO	S. OMERO (TE)	28/08/61
33	MORRA DOMENICO	TORINO	12/01/42
34	PAOLIZZI DANTE	CAMPLI (TE)	07/02/46
35	PAOLUCCI DIANA	NORTHAM (AUSTRALIA)	03/11/68
36	PESCI CINZIA	PESCARA	16/04/62
37	PIERDOMENICO FRANCA	PIANELLA (PE)	02/12/52
38	PIGNATELLI ANTONIO	L'AQUILA	11/06/79
39	PLEVANO ACHILLE	PESCARA	24/03/54
40	PRETORE ANTONIO	PESCARA	23/05/43
41	RITELLI ENRICO	GUARDIAGRELE (CH)	20/01/54
42	ROTA PATRIZIO NATALINO	BERNA (SVIZZERA)	25/12/65
43	SAETTA NATASCIA	ATRI (TE)	26/12/72
44	SANROCCO CARLO	GUARDIAGRELE (CH)	05/02/83
45	SANTEUSANIO NICOLA	CRECCHIO (CH)	17/02/58
46	TORTELLA MARIO	ORTONA (CH)	12/09/53
47	ZUCCARINI ATTILIO	S. OMERO (TE)	18/07/68

Regione BASILICATA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BONOMO MARIANA	LAURENZANA (PZ)	10/07/76
2	CALOCERO DOMENICO	WERTINGEN (GERMANIA)	19/07/71
3	D'ALESSANDRO MARIO	PISTICCI (MT)	08/09/47
4	D'ANDRAIA FIORENTINO	VIETRI DI POTENZA (PZ)	02/06/58
5	DE CARLO GIUSEPPE	BARAGIANO (PZ)	14/11/63
6	DI LEO GRAZIA MARIA	PISTICCI (MT)	19/09/69
7	FESTA GIUSEPPE	MATERA	12/12/54
8	GIORIO GIOVANNI	NAPOLI	28/07/60
9	LEONE PARIDE ANTONIO ANDRE	RIONERO IN VULTURE	26/11/62
10	MARINO ROSARIA	TURSI (MT)	07/04/70
11	MELFI DONATO	PISTICCI (MT)	28/02/63
12	MONGELLI TEODORO	MATERA	12/12/84
13	PESAPANE ANTONIETTA	PISTICCI	02/08/68
14	RAMUNNO ANNA	MELFI (PZ)	24/01/80
15	TOMA IRENE	POTENZA	17/06/79
16	TRAMONTANO ELEONORA	NAPOLI	25/04/62
17	VIGGIANI GIAMBATTISTA	MONTALBANO JONICO	01/10/51
18	VOLPE DONATO	MATERA	11/06/67

Regione CALABRIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	LAURO ANTONIO GIUSEPPE	PALMI (RC)	28/03/60
2	MAZZALUPO INNOCENZO	COSENZA	30/03/69
3	ORLANDO CARMELO	REGGIO CALABRIA	15/07/62
4	ROMBOLA' CRISTIANA	COSENZA	15/04/72
5	STEFANIZZI GIUSEPPE	CATANZARO	09/04/62
6	TROPEA CORRADO FRANCESCO	SAMBIASE (CZ)	18/01/50

Regione CAMPANIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	AUFIERO FABIO	TARANTO	01/11/71
2	BOCCIA GIUSEPPINA	NAPOLI	24/01/79
3	CARUSO IMMACOLATA	MODENA	22/01/81
4	COLELLA CARMINE	SOLOPACA (BN)	29/09/51
5	CONTE FELICE	AVELLINO	21/05/77
6	COSIMATO DOMENICO	BARONISSI (SA)	14/03/54
7	DE ROSA VITTORIO	SALERNO	06/09/55
8	DE VITA NICOLANGELO	MONTORO INFERIORE (SA)	29/05/59
9	D'ERRICO MARIA	CASERTA	24/06/75
10	DI MARTINO MARIA FRANCESCA	NAPOLI	02/02/69
11	DI PALMA LUPO	SAN LUPO (BN)	09/03/53
12	DONATO ROSAMARIA	SACCO (SA)	07/03/61
13	ESPOSITO NUNZIO	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	25/04/78
14	FRAUNFELDER DANIELE	SALERNO	06/08/52
15	FRESA DIANA	NAPOLI	29/10/75
16	LORUSSO GIUSEPPE	CAGGIANO (SA)	17/08/57
17	PACE GIOVANNI	BUCCINO (SA)	17/07/64
18	PALE CARMINE	GIFFONI VALLE PIANA (SA)	04/02/52
19	PARISINI CRISTINA	BUSTO ARSIZIO (VA)	14/06/76
20	PIZZANO STEFANO	TAURASI (AV)	26/12/66
21	RANIERI GAETANO	POMPEI (NA)	20/07/73
22	SAMBONE MARIA	PORTICI (NA)	18/11/61
23	SAVARESE MARIA	VICO EQUENSE (NA)	22/02/75
24	SCARPA PIER LUIGI	NAPOLI	01/01/69
25	SCOLA VINCENZO	C.MARE DI STABBIA (NA)	29/01/75
26	TERMINIELLO ROSA	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	17/09/74
27	ZECCHINA CARLA	NAPOLI	18/09/55

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

N.	*COGNOME E NOME*	*LUOGO DI NASCITA*	*DATA DI NASCITA*
1	BRUNELLI ANTONIETTA	POLA D'ISTRIA	16/02/56
2	CEPACH MARISA	SGONICO	03/07/59
3	GIANNINI ROBERTO	TRIESTE	13/09/63
4	KLUN SANDY	TRIESTE	25/05/58
5	MILLO MARIA ANNUNZIATA	MUGGIA	25/03/44
6	MOROSO GILBERTO	SAN DANIELE DEL FRIULI	11/09/48
7	SURAN PETAR	ROVIGNO D'ISTRIA	16/09/55

Regione LIGURIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BORGOGNI CRISTINA	RECCO (GE)	13/01/58
2	CALIENNI MARIA STELLA	GENOVA	23/09/64
3	CALZIA DINO	IMPERIA	20/03/53
4	CANETTI ENRICO	IMPERIA	03/06/75
5	DE VINCENZI EZIO	VARESE LIGURE (SP)	10/04/48
6	FRESIA FEDERICO	IMPERIA	20/09/74
7	GAGLIONE ROBERTO	ACQUI TERME	10/02/70
8	GNAGNARINI MARIA ROSARIA	SAN GIOVANNI CERTALDO (AR)	14/04/58
9	GOVI GIOVANNI	GENOVA	13/06/58
10	MACCHIAVELLO FRANCO	GENOVA	10/03/51
11	MACHIAVELLO GIANPAOLO	SANTIAGO (RCH)	16/05/55
12	MALAGAMBA MARIA TERESA	ARENZANO (GE)	02/09/62
13	MANCUSO ALBERTO	LOANO	21/06/75
14	MUNARI MAURIZIO	LA SPEZIA	24/04/58
15	NARDI SIMONETTA	ROMA	06/03/51
16	SALVAGNO SERGIO	IMPERIA	29/07/65
17	SIFFREDI CARLO	IMPERIA	28/06/71
18	SINDONI GIUSEPPE	SPADAFORA (ME)	19/08/50
19	TALLONE ALESSANDRO	IMPERIA	12/08/68

Regione LOMBARDIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	CIFARELLI FRANCESCO PAOLO	MATERA	03/05/51

Regione MARCHE

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	AGOSTINI CLORINDO	ASCOLI PICENO	27/07/67
2	ALBERTINI FRANCO	APPIGNANO D.T.	03/01/34
3	ALEANDRI TIZIANO	OFFIDA (AP)	09/10/71
4	BERLUTI MARIO	ANCONA	15/05/53
5	BREGA ALDO	ANCONA	19/05/39
6	CATORCI ROBERTO	ANCONA	02/10/68
7	CELANI SILVANA	ASCOLI PICENO	26/09/49
8	CHIODI GIANNI	MONTECAROTTO (AN)	27/08/66
9	CIUCANI LORENZO	FERMO	06/04/71
10	CORRADETTI DANIELA	ASCOLI PICENO	30/08/71
11	D'AMARIO MARCO	ASCOLI PICENO	25/04/73
12	DEL ZOZZO ALDO	ALTIDONA (AP)	07/07/50
13	EPIFANI ANNA MARIA	BOLZANO	01/08/55
14	FRATTINI LAURA	BOLLATE (MI)	11/03/69
15	GIARDINI DIMITRI	SENIGALLIA (AN)	08/08/72
16	GUBINELLI PAOLO	MATELICA	01/07/67
17	LAUREATI ENRICO	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	08/08/63
18	MANDOZZI ISABELLA	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	31/08/72
19	MARCHIANI GIOVANNI	RECANATI	15/12/61
20	MARTEDI PAOLA	ANCONA	16/06/56
21	MENGARELLI FRANCESCO	SIROLO (AN)	03/07/47
22	NASTASI GIUSEPPE	ROMA	29/04/54
23	NELLO FABIANI	FORCE (AP)	05/04/50
24	PERGOLOTTI GIANNETTO	ANCONA	01/11/44
25	PIERINI FRANCESCA	PESARO	30/07/69
26	RICCIONI MARIA LAURETTA	GINEVRA (CH)	23/06/70
27	ROSSETTI MONICA	ANCONA	14/12/67
28	ROSSI PIERA	ACQUAVIVA PICENA (AP)	21/09/66
29	RUGGERI MERI	FERMO (AP)	18/05/71
30	TINARO VIRGILIO	ATESSA (CH)	03/01/36
31	TRAVAGLINI CESARE	ASCOLI PICENO	23/06/70
32	TURCHI LUCIANO	OSTRA VETERE (AN)	13/04/56
33	VALENTINI PAOLO	PORTO SAN GIORGIO (AP)	04/09/46
34	VITALI GIULIO	ASCOLI PICENO	27/05/71

Regione MOLISE

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	FRANCHILLI ANTONIO	LARINO	03/04/68
2	MARIANI PIA	LARINO	24/03/74
3	SAMMARTINO SERGIO	MONTEMITRO (CB)	29/03/64
4	VILLANI ANTONIO	ROCCASCALEGNA (CH)	02/02/47

Regione PUGLIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BATTISTA MICHELE	PALO DEL COLLE	18/05/45
2	BELLACICCO ENZA	GIOIA DEL COLLE	13/11/73
3	BELLINO PAOLO	BITRITTO	01/04/58
4	CAMPANALE GIUSEPPE	TERLIZZI	06/08/77
5	CASSANO RICCARDO	TERLIZZI	08/05/84
6	CATALDO ANNAMARIA	TERLIZZI	17/04/60
7	CIFARELLI MARIA	ALTAMURA	18/11/68
8	COSTANTINO PASQUALE	CORATO	10/08/74
9	DE NICHILO ARTURO	MOLFETTA	08/06/51
10	DE PALO FRANCESCO	TERLIZZI	28/12/76
11	DEPALO LUIGI	GIOVINAZZO	24/07/41
12	DORONZO FRANCESCO	BARLETTA	30/04/58
13	FAZIO ANTONIO	MODUGNO	11/05/78
14	FUCCI NICOLA	ANDRIA	02/11/68
15	INTINI PIETRO	PUTIGNANO	16/10/77
16	LABIANCA DOMENICO	TRINITAPOLI	16/09/53
17	MARTELLINI GIOVANNI	MARTINA FRANCA	14/06/65
18	MASTRORILLO GIANFRANCO	ANDRIA	15/01/68
19	OCCHIOGROSSO BENEDETTO	MODUGNO	01/09/77
20	PIZZOLORUSSO MAURIZIO	ANDRIA	26/05/70
21	SANTOVITO VINCENZO	ANDRIA	10/07/73
22	TONDO GAETANO	CORATO	28/02/68
23	VISTA RICCARDO	ANDRIA	02/12/80
24	ZINFOLLINO MARIA GRAZIA	ANDRIA	29/09/76

Regione SARDEGNA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BOZZO ELENA	NAPOLI	14/11/54
2	CASU ANTONIA	SASSARI	12/06/58
3	GODDI GELTRUDE	ORUNE (NUORO)	26/03/62
4	LADU BRUNELLA	TORTOLI'	11/11/62
5	LUBINO CORRADO	SASSARI	30/04/72
6	PIRAS MARIA GABRIELLA	ALGHERO	16/08/70
7	PUGGIONI STEFANIA CATERINA	ORUNE (NUORO)	03/08/49
8	ROZZO PIERO	SASSARI	08/05/56
9	SECHI FRANCESCO	URI	16/01/57
10	SECHI STEFANIA	VARESE	02/09/71

Regione SICILIA			
N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	AITA DANIELA MARIA	CATANIA	08/09/71
2	AMOROSO NICOLO'	CATANIA	27/09/67
3	ASERO ANTONINO	CATANIA	02/06/69
4	BALBA GIOVANNI	CATANIA	10/03/62
5	BONO MARGHERITA	SCIACCA	23/07/66
6	CASCIO GIOVANNI	ERICE	28/12/67
7	COLINA PIETRO SALVATORE	ENNA	29/06/73
8	CONSOLI GIUSEPPE	ADRANO	09/04/58
9	CONSOLI PASQUALE	ADRANO	12/11/53
10	CUTRERA MAURIZIO	MAZZARINO	06/03/66
11	DI STEFANO GIUSEPPE MARIA DOMENIC	PALERMO	12/05/53
12	ERRANTE VINCENZO	CASTELVETRANO	01/04/47
13	FERRERI GIUSEPPE ALDO MARIA	MAZZARINO	06/05/74
14	FERRO GIUSEPPE	MAZARA DEL VALLO	22/05/67
15	FERRUZZA MICHELE	CASTELLANA SICULA	04/07/59
16	GIANCONA CALOGERO	CALTAGIRONE	20/12/62
17	GIGLIUTO ILARIA	NOTO	09/08/73
18	GIMMA GOFFREDO	BARI	02/04/45
19	GROSSO GAETANO	CALTAGIRONE	25/01/60
20	INTILI NELLA	CERAMI	28/08/61
21	LANZA NICOLO'	CAMPOBELLO DI MAZARA	01/09/64
22	LIPARI GIUSEPPE	SAN TEODORO	16/12/72
23	LOMBARDO VINCENZO	MISTRETTA	16/08/57
24	MANCUSO ERMINIO PIER MARIA	DELIA	14/08/62
25	MANGALAVITI LUCIO	MISTRETTA	20/07/51
26	MANNA SALVATORE	LEONFORTE	14/09/58
27	MARANO ANGELA MARIA	PACECO	21/07/60
28	MAUGERI VITO	CATANIA	09/07/56
29	MESSINA MARIA	FLORIDIA	01/11/55
30	MICALIZIO BENEDETTA	CARLENTINI	03/02/66
31	MICALIZIO LAURA	CARLENTINI	20/03/68
32	MONTELEONE GIUSEPPE	CATANIA	26/03/76
33	NERI LUIGI	MAZZARINO	10/10/64
34	PATTI FRANCESCO	LEONFORTE	03/11/47
35	PERALTA LEONARDO	ERICE	31/01/75
36	PETRASCHI GIOVANNI	ACI SANT'ANTONIO	02/06/53
37	PULIZZI LAURA AGATA	ERICE	01/11/76
38	RIZZO PIERPAOLO	ERICE	30/10/73
39	ROMANO PASQUALE	BRONTE	04/06/67
40	SACCA' FRANCO MARIA SERGIO	CAMPOBELLO DI MAZARA	11/05/58
41	SALMONE GIUSEPPE	ENNA	02/04/54
42	SAMBATARO ALFIO	CATANIA	03/01/75
43	SAMMARCO IGNAZIO	PALERMO	22/06/70
44	SAMMARTANO ANTONINO	MARSALA	14/01/64
45	SARPIETRO ALFIO GIUSEPPE	CATANIA	16/03/69
46	SCHIAVONE SONIA	SIRACUSA	07/11/73
47	SCRIBANO ANGELO	CATANIA	11/05/75
48	SEMINARA CARMELO	CATANIA	24/12/64
49	SPAMPINATO CARMELO ANTONIO	CATANIA	11/06/67
50	SPINNATO DOMENICO	ENNA	07/08/58
51	TODARO LEONARDO	VALDERICE	02/06/57
52	TURCO SILVIA MARIA	ENNA	08/07/69
53	VASSALLO ANGELO	PALMA DI MONTECHIARO	29/03/59

Regione TOSCANA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ACHILLI MASSIMO	ROMA	18/07/61
2	ANDREUCCI GIORDANO	CAMPORGIANO (LU)	19/07/57
3	BAFFETTI GIACOMO	CASTELL'AZZARA (GR)	11/12/57
4	BANDECCHI RICCARDO	PISA	18/06/61
5	BANDINELLI SILVANO	FIRENZE	04/09/63
6	BARONI ALBERTO	LUCCA	28/12/49
7	BAZZICHI NICOLA	PIETRASANTA (LU)	22/04/72
8	BERTOLUCCI FRANCESCA	PIETRASANTA (LU)	19/09/74
9	BETTI GUIDO	FIRENZE	28/06/78
10	BINAZZI BENEDETTA	FIRENZE	07/07/69
11	BINDI RICCARDO	SINALUNGA (SI)	13/12/76
12	BURASCHI ALESSANDRA	MONTEPULCIANO (SI)	06/07/62
13	CAMPANINI PAOLO	SIENA	20/08/56
14	CAMPOSTRINI LUCIA	FIRENZE	30/08/73
15	CANNONI FRANCESCO	SIENA	09/09/75
16	CAPECCHI CRISTINA	FIRENZE	09/11/76
17	CITERNESI ANNA SILVIA	LIVORNO	26/07/64
18	CONTI ROBERTO	SINALUNGA (SI)	28/11/39
19	CORSINI ADELMO	PISTOIA	27/12/42
20	CORSINOVI PAOLA	BAGNOA RIPOLI (FI)	17/06/84
21	CRESTI RITA	LIVORNO	20/07/73
22	DEALESSI FRANCESCA	LU MONFERRATO (AL)	03/10/47
23	DI BENEDETTO GIUSEPPA	SALEMI (TP)	20/10/76
24	DI CAPUA LEONARDO	FIRENZE	10/06/63
25	DISPERATI GABRIELE	PESCIA (PT)	05/04/55
26	ERCOLANI ROBERTO	CASTIGLION FIORENTINO (AR)	22/04/50
27	FABIANI FEDERICO	PISA	12/03/75
28	FANCIULLI ENRICO	SIENA	27/09/74
29	FERRARO FABRIZIO	FIRENZE	17/11/64
30	FRANCI ORNELLA	TREQUANDA (SI)	14/02/65
31	FRANCINI SERENA	PISA	28/08/74
32	GENNAIOLI ALESSANDRO	FIRENZE	09/02/60
33	GIANCHECCHI MASSIMO	VINCI (FI)	13/01/68
34	GINANNESCHI GHERARDO	FIRENZE	02/03/40
35	GINANNESCHI GINEVRA	FIRENZE	31/01/76
36	GRIECO GIAMMICHELE	ASCIANO (SI)	02/08/65
37	IACOPINI EVA	FIRENZE	20/11/81
38	LA FERRERA GAETANA	TROINA (EN)	09/04/53
39	LANCELLOTTI FRANCO	FIRENZE	05/02/62
40	LAZZERI SONIA	LIVORNO	17/12/63
41	LOMBARDI WALTER	MASSAROSA (LU)	26/12/47
42	LONDI MASSIMILIANO	CECINA (LI)	13/01/78
43	LONGO MARCO	BRESCIA	17/06/64
44	LORIA PAOLO	SIENA	05/11/67
45	MACCHIA MARIA ANGELA	PISA	06/05/69
46	MACELLONI LUCIA	FIRENZE	01/01/75
47	MAFFEI ANDREA	LIVORNO	03/09/51
48	MALENTACCA FABRIZIO	AREZZO	05/10/68
49	MARCHETTO MARCO	FIRENZE	25/10/50
50	MARINARI PIERO	SESTO FIORENTINO (FI)	15/03/57
51	MARINI FABIO	PISTOIA	06/06/77
52	MARTINELLI LUCIANO	TREQUANDA (SI)	05/12/62
53	MECHINI ANNALISA	VIAREGGIO (LU)	26/07/72
54	MENGOZZI PERINI ALESSANDRA	FIRENZE	23/06/54
55	MILIOTTI ALESSIO	PRATO	23/11/75
56	NOVELLI LEONARDO	FIRENZE	13/02/78
57	ORSINI PAOLA	PONTEDERA (PI)	10/03/74

58	ORTOLANI CHIARA	VERONA	25/09/72
59	PACINI MAURO	LUCCA	22/10/57
60	PACINI SVENO	SIENA	12/08/77
61	PANICHI FABRIZIO	CORTONA (AR)	21/04/71
62	PICCIONI VALENTINA	ROMA	15/03/58
63	PIERATTELLI RICCARDO	FIRENZE	24/04/58
64	PISANESCHI MAURO	COLLE VAL D'ELSA	11/08/70
65	PISANI MONICA	PESCIA (PT)	14/10/54
66	PIZZETTI CRISTINA	ABBADIA SAN SALVATORE (SI)	06/07/69
67	PRETELLI MARIA GIOVANNA	FIRENZE	14/07/66
68	PUCCI SUSANNA	FIRENZE	26/02/61
69	PULITI LORENZO	FIRENZE	15/01/76
70	RAGLIANTI GABRIELE	COLLESALVETTI (LI)	09/04/54
71	RAVALLI SWAN	FIRENZE	11/10/77
72	RIMA LORENZO	FIRENZE	07/09/63
73	RONCHIERI CRISTINA	VIAREGGIO (LU)	18/10/62
74	ROSSI ANTONIO	LUCCA	09/06/45
75	ROVAI ADELE	EMPOLI (FI)	21/06/81
76	RUBINI CLAUDIO	FORLI'	06/04/52
77	SANNINO RAFFAELE	NAPOLI	31/12/62
78	SBRILLI FABIO	ABBADIA SAN SALVATORE (SI)	25/04/61
79	SEELER-KUGLER WALTRAUD ELLI MARIA	WUSTROW (GERMANIA)	17/07/34
80	SFALANGA ALESSANDRA	FIRENZE	16/11/65
81	SIGNORINI ELENA	PONTEDERA (PI)	16/06/78
82	SOCCI MARTINA	CECINA (LI)	05/09/80
83	STOPPONI ANNA MARIA	ORVIETO (TR)	11/12/69
84	TARUNTOLI SIMONE	FIRENZE	16/10/59
85	TONEATTO SILVIA	SIENA	18/10/66
86	TONI SIMONA	SAN MINIATO (PI)	19/05/59
87	VALLI PANDOLFI VALENTINA	FIRENZE	21/02/75
88	VENTURI FILIPPO	IMPRUNETA (FI)	01/01/66
89	VIANI PAOLO	LUCCA	30/11/77
90	YUKO NADAI	HYOGO ASHIYA (GIAPPONE)	21/03/61

Regione UMBRIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ALTIERI ROBERTO	VERONA	10/06/65
2	BARLOZZI GIOI	PERUGIA	24/03/77
3	BELLUCCI ETTORE UMBERTO	MILANO	29/01/61
4	BETTINI MARCO	MONTEFALCO (PG)	27/04/69
5	BORGIA IRACI VITTORIA	ROMA	27/01/65
6	BOSI FRANCESCA	FOLIGNO (PG)	11/05/72
7	BRECCOLENTI GIOVANNI	PERUGIA	09/11/64
8	CACERES MARIA EUGENIA	CORDOBA (ARGENTINA)	29/11/60
9	CASTELLANI MARILENA	PERUGIA	01/02/75
10	CESARINI CESARE	SPOLETO (PG)	29/10/52
11	CIRI FABIO	FOLIGNO (PG)	22/08/63
12	COSTANTINI LIVIO	MONTEFALCO (PG)	26/09/76
13	CRUCCOLINI LUCIA	PERUGIA	13/06/73
14	D'AMATO ROBERTO	ASSISI (PG)	26/04/69
15	DE SANTIS ANTONIO	FOLIGNO (PG)	10/11/52
16	DONATI GUERRI ETTORE	PERUGIA	05/07/58
17	FALALUNA SERGIO	TORGIANO (PG)	01/02/50
18	FARCHIONI GIAMPAOLO	SPOLETO (PG)	16/09/79
19	FARCHIONI ROBERTO	GIANO DELL'UMBRIA (PG)	24/09/61
20	FERRINI MARIA COSTANZA	MILANO	18/07/64
21	FORTUNATI ENRICO	PERUGIA	10/12/60
22	FRASCARELLI DOMENICO	AVEZZANO (AQ)	25/10/66
23	GIGLIONI MICHELE ARCANGELO	PERUGIA	03/04/61
24	GRADASSI FRANCESCO	SPOLETO (PG)	20/02/66
25	LALOMBARDA PAOLA	MILANO	17/02/71
26	LEONARDI MAURO	ACQUASPARTA (TR)	15/01/66
27	MELCHIORRI ALESSANDRO	SPOLETO (PG)	24/04/76
28	MENCUCCINI MASSIMO	TREVI (PG)	02/07/48
29	MENTUCCIA FRANCESCO	TUORO SUL TRASIMENO (PG)	02/09/46
30	MIRTI MANCINELLI ORSOLA	ASSISI (PG)	24/11/65
31	MORBIDINI PAOLO	LEGNANO	26/06/70
32	PATUMI MAURIZIO	PERUGIA	01/04/49
33	PESCA LEANDRO	MASSA MARTANA (PG)	09/03/50
34	PISCIONE TERESA	POLLA	06/06/78
35	POLLACCI PAOLA	PERUGIA	16/05/67
36	PROIETTI GIANNI	GUALDO CATTANEO (PG)	26/08/58
37	RIDOLFI MARTA	FOLIGNO (PG)	07/02/72
38	ROSATI LUCA	TODI (PG)	10/04/67
39	SCAMOSCI MICHELA	PERUGIA	09/12/72
40	SICURANI MELISSA	TERNI	26/04/71
41	SOLINAS MARINA	PERUGIA	08/01/59
42	STOPPINI LEANDRO	PERUGIA	03/03/56
43	TERENZIANI STEFANO	MARCIANO (PG)	13/05/71
44	TREQUATTRINI STEFANIA	PERUGIA	30/12/68
45	VIOLA MARCO	FOLIGNO (PG)	23/05/69
46	ZOIA GIOVANNA LAURA ELVIRA	GALLARATE (VA)	17/12/63

Regione VENETO			
N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	FASOLI GIAN PAOLO	VERONA	01/07/58
2	PAVAN ORIETTA	VERONA	16/05/59
3	SALANDINI RENATO	BUSSOLENGO (VR)	14/05/61
4	TURRI GIOVANNI	VERONA	11/02/68
5	TURRI LUISA	VERONA	07/08/64
6	TURRI MARIO	VERONA	30/08/57

Provincia autonoma di TRENTO			
N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ALDRIGHETTI ANNALISA	NAVE SAN ROCCO (TN)	29/11/42
2	DEPAOLI ARRIGO	CLES (TN)	20/06/73
3	MICHELOTTI FRANCO	ROVERETO	19/06/56
4	ZUMIANI MARIO	RIVA DEL GARDA (TN)	21/03/46

05A03200

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 dicembre 2004.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di aree del litorale vesuviano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'ambiente sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale» che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nove siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di «Aree del Litorale Vesuviano»;

Considerato che in data 17 aprile 2003 si è svolta presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una riunione, convocata con nota prot. n. 3797/RIBO/DI/B/P dell'11 aprile 2003, nella quale è stata definita una prima ipotesi di perimetrazione provvisoria comprendente i territori dei comuni di Castellammare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, S. Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco ed è stata, inoltre, valutata positivamente la proposta del Presidente del Parco nazionale del Vesuvio di includere nel perimetro del sito talune aree ricadenti all'interno dello stesso Parco, inquinate da smaltimento abusivo di rifiuti, da indicare in apposita planimetria;

Vista la nota prot. n. 4053/RIBO/DI/B/P del 18 aprile 2003, con la quale è stata trasmessa al Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio ed ai comuni di Castellammare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, S. Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco la proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale, concordata nella riunione del 17 aprile 2003, che interessa il territorio dei comuni medesimi nonché l'area marina antistante le aree terrestri per un'estensione di tre km dalla costa, ai fini dell'acquisizione del parere favorevole ai sensi dell'articolo ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota prot. n. 26866 del 6 maggio 2003 con la quale il comune di Torre del Greco esprime formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 716/6° sett. dell'8 maggio 2003 con la quale il comune di Città di Portici esprime l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 17716 del 16 maggio 2003 con la quale il comune di Castellammare di Stabia comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 1592 del 16 maggio 2003 con la quale il comune di Torre Annunziata esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 19053 del 19 maggio 2003 con la quale il comune di San Giorgio a Cremano esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 16201 del 22 maggio 2003 con la quale il comune di Pompei esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e trasmette la relativa cartografia;

Vista la nota prot. n. 13211 del 4 giugno 2003 con la quale il comune di Ercolano trasmette copia della delibera della giunta municipale n. 138 del 27 maggio 2003, concernente la richiesta di estensione della perimetrazione dell'area di pertinenza di ulteriori 200 ml. verso il Vesuvio, per la presenza di numerosi insediamenti abitativi;

Vista la cartografia trasmessa dal Presidente del Parco nazionale del Vesuvio, comprendente i Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Terzigno;

Ritenuto di dover includere nella perimetrazione del sito di interesse nazionale i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Terzigno ricadenti all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, in considerazione della presenza di talune aree inquinate da smaltimento abusivo di rifiuti;

Vista la nota prot. n. 7831/RIBO/DI/B/P del 1° agosto 2003, con la quale è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998, la nuova proposta di perimetrazione ai Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Terzigno e, per conoscenza, ai comuni di Castellammare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, S. Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco già inseriti nella proposta di cui alla nota prot. n. 4053/RIBO/DI/B/P del 18 aprile 2003;

Vista la nota prot. n. 12459 del 5 settembre 2003, con la quale il comune di Terzigno esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 8210 del 5 settembre 2003, con la quale il comune di Trecase esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 18296 del 17 settembre 2003, con la quale il comune di Boscoreale esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 10772 del 29 settembre 2003 di trasmissione del decreto sindacale del comune di Boscotrecase, con cui si esprime formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione;

Ritenuto di dover prevedere, all'interno del perimetro allegato al presente decreto, la caratterizzazione delle aree inserite nel Piano regionale di bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, delle aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1989, delle aree oggetto di notifiche ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, nonché delle aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti, subordinando l'utilizzo delle aree rientranti nelle tipologie sopra richiamate all'accertamento di conformità dei suoli ai valori limite fissati nel decreto ministeriale n. 471/1999 per le specifiche destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonché alla verifica che detto utilizzo non pregiudichi la bonifica della falda ove necessaria;

Visti i compiti in materia di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica dei siti di interesse nazionale affidati dalle Ordinanze di protezione civile al Presidente della regione Campania - Commissario delegato;

Ritenuto di dover affidare al Presidente della regione Campania - Commissario delegato l'individuazione, all'interno del perimetro allegato al presente decreto, delle aree di cui al precedente punto, avvalendosi dell'APAT;

Ritenuto di dover comprendere nel perimetro anche l'area marina antistante le aree terrestri incluse nel perimetro stesso per un'estensione di 3 km dalla costa e comunque entro la batimetria di 50 metri che sarà sottoposta a caratterizzazione nei tratti corrispondenti alle aree, interne al perimetro, individuate dal Presidente della Regione Campania - Commissario delegato ai sensi del precedente punto;

Ritenuto di dover affidare al Presidente della regione Campania - Commissario Delegato la funzione di assicurare, tramite l'APAT, la caratterizzazione delle aree individuate, fermo restando gli obblighi posti in carico dalla legge ai soggetti responsabili dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, anche operando direttamente con le risorse allo stesso assegnate;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:120.000, allegata al presente decreto.

2. Il Presidente della Regione Campania — Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'interno del perimetro provvisorio, avvalendosi dell'APAT, individua le aree inserite nel Piano regionale di bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1989, le aree oggetto di notifiche ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, nonché le aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti.

3. Le aree marine comprese nel perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:120.000, allegata al presente decreto saranno sottoposte dall'ICRAM ad interventi di caratterizzazione nei tratti corrispondenti alle aree che saranno individuate dal Presidente della Regione Campania - Commissario Delegato ai sensi del precedente comma 2.

4. Il Presidente della regione Campania - Commissario delegato, avvalendosi dell'APAT, assicura la caratterizzazione delle aree individuate ai sensi del precedente comma 2 quali aree oggetto di contaminazione passiva; delle aree di competenza pubblica; delle aree o beni privati non oggetto di autodenuncia ex art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999 né delle attività potenzialmente inquinanti previste dal decreto ministeriale 16 maggio 1989; delle aree marine individuate ai sensi del precedente comma 3.

5. L'utilizzo delle aree individuate dal Presidente della Regione Campania - Commissario Delegato ai sensi del precedente comma 2 è subordinato all'accertamento, a seguito della caratterizzazione, della conformità dei suoli ai valori limite fissati nel decreto ministeriale n. 471/1999 per le specifiche destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonché alla verifica che detto utilizzo non pregiudichi la bonifica della falda ove necessaria.

6. L'individuazione di cui al comma 2 non esclude l'obbligo di bonifica di ulteriori aree all'interno del perimetro che dovessero risultare inquinate;

7. La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero essere individuate altre aree esterne al perimetro provvisorio con una possibile situazione di inquinamento.

8. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Campania.

Art. 2.

1. Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2005.
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 75

Perimetrazione del sito di interesse nazionale
AREE DEL LITORALE VESUVIANO

05A03220
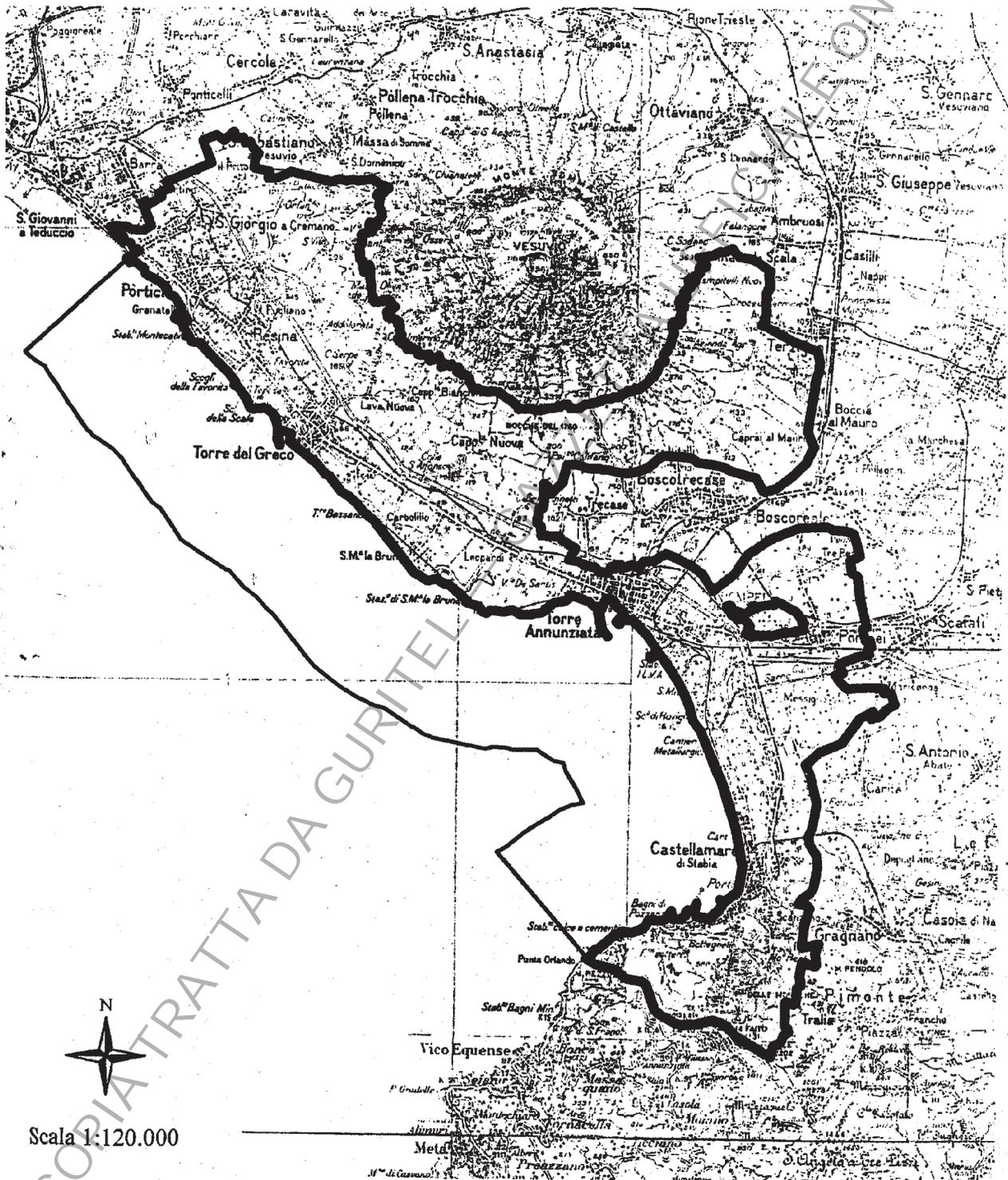
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Catanzaro durante la giornata del 25 febbraio 2005, a seguito della chiusura degli sportelli al pubblico, dalle ore 10 alle ore 12,30.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali il giorno 25 febbraio 2005 dalle ore 10 alle ore 12,30, l'Ufficio provinciale del pubblico registro di Catanzaro ha irregolarmente funzionato durante tale giornata.

La Procura generale della Repubblica di Catanzaro ha rilasciato la prescritta autorizzazione in data 25 febbraio 2005.

Riferimenti normativi dell'atto:

1. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

3. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

4. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 22 marzo 2005

Il direttore regionale: PALMIERI

05A03164

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Chieti e Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1) È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Chieti in data 25 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12.

2) È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Teramo in data 25 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12.

Motivazioni:

1. L'Ufficio provinciale Automobil Club Italia di Chieti ha comunicato, con nota prot. 535 del 28 febbraio, che, a causa di una assemblea del personale, il giorno 25 febbraio 2005 gli sportelli del servizio del pubblico registro automobilistico dell'ufficio hanno funzionato dalle 8 alle 10, in luogo del normale orario dalle 8 alle 12.

La Procura generale della Repubblica con nota 2063 del 1° marzo 2005 ha preso atto della citata comunicazione.

2. L'Ufficio Provinciale Automobil Club Italia di Teramo ha comunicato con nota 275 del 23 febbraio 2005, confermata in data 21 marzo 2005, che, a causa di una assemblea del personale, il giorno 25 febbraio 2005 gli sportelli del servizio del pubblico registro automobilistico dell'ufficio sono rimasti chiusi dalle ore 10 alle ore 12.

La Procura generale della Repubblica, con nota n. 1880 del 24 febbraio 2005 ha preso atto della citata comunicazione.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 22 marzo 2005

Il direttore regionale: PIRANI

05A03166

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 14 marzo 2005, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura Generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 23 marzo 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A03154

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Asti in data 25 febbraio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dell'assemblea del personale, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Asti è stato chiuso al pubblico il giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2138/APC/05 (14.4) del 23 marzo 2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 29 marzo 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03189

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente.

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Vercelli in data 25 febbraio 2005, dalle ore 11 alle ore 13.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dell'assemblea del personale indetta dalle RSU, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli è stato chiuso al pubblico il giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 11 alle ore 13. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2138/APC/05 (14.4) del 23 marzo 2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 29 marzo 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03190

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente.

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Alessandria in data 25 febbraio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dell'assemblea del personale, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Alessandria è stato chiuso al pubblico il giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2138/APC/05 (14.4) del 23 marzo 2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 29 marzo 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03191

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile di estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Commezzadura

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Commezzadura (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03173

Riconoscimento civile di estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Commezzadura, fraz. Deggiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Commezzadura (Trento), frazione Deggiano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03174

Riconoscimento civile di estinzione della Confraternita di San Nicola o della Buona Morte, in S. Angelo in Pontano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la Confraternita di San Nicola o della Buona Morte, con sede in S. Angelo in Pontano (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03175

Riconoscimento civile di estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Monte S. Giusto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la confraternità del SS. Sacramento, con sede in Monte S. Giusto (Macerata)

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03176

Riconoscimento civile di estinzione della Congregazione delle Figlie di Maria, in Denno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la Congregazione delle Figlie di Maria, con sede in Denno (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia.

05A03177

Riconoscimento civile di estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Copparo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la confraternita del SS. Sacramento, con sede in Copparo (Ferrara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03178

Riconoscimento civile di estinzione della Confraternita della Beata Vergine del Carmine, in Lagosanto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la Confraternita della Beata Vergine del Carmine, con sede in Lagosanto (Ferrara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03179

Riconoscimento civile di estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Quartesana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Quartesana (Ferrara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03180

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/6/37/2004-CE/21 del 24 febbraio 2005, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come di seguito indicato:

Numero di identificazione	Denominazione	Codice di classificazione	Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0081	POLADYN 31 ECO	1.1.D	II
0065	NITROCORD 12	1.1.D	II
0065	NITROCORD 20	1.1.D	II
0065	NITROCORD 40	1.1.D	II
0065	NITROCORD 80	1.1.D	II
0065	NITROCORD 100	1.1.D	II
0241	EMULGIT 42 G	1.1.D	II
0241	EMULGIT 42 GP	1.1.D	II
0241	EMULGIT 82 GP	1.1.D	II
0241	EMULGIT LWC AI	1.1.D	II
0082	PAXIT	1.1.D	II
0082	HANAL 1 U	1.1.D	II
0082	PRILLEX	1.1.D	II
0042	TNT-Booster T-500	1.1.D	II
0042	TNT-Booster T-1000	1.1.D	II
0042	TNT-Booster T-1500	1.1.D	II

Sull'imballaggio di tali esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - Serie generale - attuativo della direttiva CE), anche un riquadro riportante i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificazione «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Palmarini Augusto & C. S.r.l. con deposito in loc. Fornello del Basso-Lizzanello (Lecce) ha prodotto, nell'ordine, gli attestati «CE del Tipo» numeri:

0589.EXP.0601/99, 0589.EXP.3585/99, 0589.EXP.3584/99, 0589.EXP.3560/99, 0589.EXP.0599/99, 0589.EXP.0600/99, 0589.EXP.0539/98, 0589.EXP.0538/98, 0589.EXP.0537/98, 0589.EXP.0359/99, 0589.EXIP.0282/00, 0589.EXP.0278/00, 0589.EXP.0295/00, 0589.EXP.3748/01, 0589.EXP.3749/01, 0589.EXP.3750/01, rilasciati dall'organismo notificato «Bundesanstalt für materialforschung - prüfung (BAM)» su richiesta delle società fabbricanti in precedenza indicate.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24162-XV.J(3455) del 3 febbraio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

bomba De Blasio 80 (peso netto g 515);

bomba De Blasio 90 (peso netto g 525);

bomba De Blasio 110 (peso netto g 1106);

bomba De Blasio 130 (peso netto g 1310);

bomba De Blasio 160A (peso netto g 3512);

bomba De Blasio 160B (peso netto g 4315);

bomba De Blasio 210A (peso netto g 5820);

trac De Blasio 2001 (peso netto g 19,5);

flash De Blasio 90 (peso netto g 504);

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Blasio Ruggiero, già titolare di fabbrica di fuochi artificiali omonima, trasformatasi nell'anno 2004 in Piro Flash S.r.l., ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24162-XV.J(3455) del 3 febbraio 2005 il manufatto esplosivo denominato:

bomba De Blasio 210B (peso netto g 16025); non è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché la sua lunghezza, contrariamente a quanto asserito nella relazione tecnica, supera i tre (3) calibri.

05A03181

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º aprile 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2959
Yen giapponese	139,07
Lira cipriota	0,5840
Corona ceca	30,031
Corona danese	7,4502
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68665
Fiorino ungherese	247,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4304
Zloty polacco	4,0876
Corona svedese	9,1687
Tallero sloveno	239,70
Corona slovacca	38,750
Franco svizzero	1,5527
Corona islandese	78,59
Corona norvegese	8,1950
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4220
Leu romeno	36627
Rublo russo	36,1150
Nuova lira turca	1,7521
Dollaro australiano	1,6803
Dollaro canadese	1,5736
Yuan cinese	10,7255
Dollaro di Hong Kong	10,1063
Rupia indonesiana	12272,17
Won sudcoreano	1306,01
Ringgit maltese	4,9243
Dollaro neozelandese	1,8239
Peso filippino	70,944
Dollaro di Singapore	2,1449
Baht tailandese	50,745
Rand sudafricano	8,0119

Cambi del giorno 4 aprile 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2883
Yen giapponese	139,18
Lira cipriota	0,5846
Corona ceca	30,020
Corona danese	7,4502
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68700
Fiorino ungherese	247,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4302
Zloty polacco	4,1113
Corona svedese	9,1818
Tallero sloveno	239,68
Corona slovacca	38,885
Franco svizzero	1,5535
Corona islandese	78,43
Corona norvegese	8,1980
Lev bulgaro	1,9441
Kuna croata	7,4250
Leu romeno	36498
Rublo russo	35,9380
Nuova lira turca	1,7564
Dollaro australiano	1,6777
Dollaro canadese	1,5691
Yuan cinese	10,6626
Dollaro di Hong Kong	10,0480
Rupia indonesiana	12219,53
Won sudcoreano	1305,60
Ringgit maltese	4,8954
Dollaro neozelandese	1,8214
Peso filippino	70,631
Dollaro di Singapore	2,1456
Baht tailandese	50,939
Rand sudafricano	7,9968

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A03266 - 05A03267

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Annullamento dell'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Agricola Florsile Scarl», in Mestre.

Con riferimento all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2005, si rende noto che a seguito di motivata opposizione, il procedimento in questione deve intendersi ad ogni effetto annullato.

05A03150

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Minerva 2000 società cooperativa a responsabilità limitata di solidarietà sociale Onlus», in Montesarchio.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Minerva 2000 società cooperativa a responsabilità limitata di solidarietà Sociale Onlus», con sede in Montesarchio (Benevento) alla via Benevento n. 82/B - parco Marvil, costituita per rogito del notaio Tommaso D'Amaro in data 20 luglio 2000, repertorio n. 19953, registro società n. 4325/2000, - codice fiscale 01217590627 - ex Busc n. 1629/297689.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro Servizio politiche del lavoro opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A03161

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edizioni Grafiche piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edizioni Grafiche piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento - alla via San Gennaro n. 6, costituita per rogito del notaio Ambrogio Romano in data 31 gennaio 1998, repertorio n. 3104, registro società n. 6983/98 - codice fiscale 01117560621 - ex Busc n. 1517/282412.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A03162

Istituzione della commissione provinciale di conciliazione dei contratti di lavoro di Nuoro

Si comunica che con decreto n. 4 del 3 febbraio 2005, presso la Direzione provinciale del lavoro di Nuoro, è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione dei contratti di lavoro (art. 76, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

05A03170

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501080/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00